

Il testo costituzionale

di C. Mazzoni

La presenza di un testo costituzionale, a prescindere da che esso sia scritto (come nella maggioranza dei casi) o meno (l'esempio tipico in tal senso è la Gran Bretagna), costituisce uno dei tratti caratterizzanti lo Stato di diritto. E' precisamente tale presenza a porre la legge al di sopra degli uomini e non viceversa, garantendo un baluardo sicuro al cittadino contro gli abusi del potere politico da parte dei governanti. Occorre, a tal proposito, distinguere fra norme (o leggi) ordinarie e norme costituzionali: le norme ordinarie sono quelle prodotte entro la normale attività legislativa dall'organo a ciò deputato (in genere il Parlamento) e raccolte in appositi codici per argomento (codice civile, codice di procedura penale, etc.), le norme costituzionali sono quelle che costituiscono i limiti e i presupposti stessi della legislazione ordinaria ed, in tal senso, sono superiori alle leggi ordinarie dello Stato. Così, un'apposita norma costituzionale stabilisce che, nel nostro ordinamento, l'organo deputato a legiferare è il Parlamento secondo determinate regole procedurali e di suffragio (il testo di legge deve essere approvato in successione da ciascuna delle due camere nella stessa forma, deve poi essere promulgato dal Presidente della Repubblica, che può rifiutarsi di farlo una sola volta con atto motivato, rinviandolo poi alle Camere per una nuova discussione, etc.); del pari nessuna legge ordinaria dello Stato può contrastare con i principi fondamentali della Costituzione, pena la sua incostituzionalità (ergo: non validità).

In ogni Stato di diritto è, inoltre, prevista per il cittadino la possibilità di adire a quella che, nell'ordinamento italiano, si chiama "Corte costituzionale", laddove egli reputi uno dei principi fondamentali dello Stato sia stato violato, fosse anche dagli stessi organi statali (ad esempio dall'organo legislativo): compito della Corte costituzionale sarà quello di verificare se tale violazione sussiste o meno (nel caso di una legge ordinaria, ne valuterà l'incostituzionalità o meno). Nella Costituzione, in genere, si distinguono due parti: nell'una sono definiti i principi fondamentali dello Stato; nell'altra vengono definiti gli organi dello Stato ed i loro rapporti reciproci. Ad esempio, nella Repubblica Italiana, gli organi dello Stato sono: un Parlamento bicamerale perfetto; il Presidente della Repubblica; il Consiglio dei ministri presieduto dal suo Presidente; i Comuni; le Regioni; la Corte costituzionale, etc.; il rapporto fra tali organi è definito nel senso, ad esempio, che il Parlamento fa le leggi, il Presidente della Repubblica le promulga e il Governo dà loro esecuzione, con apposite e circoscritte eccezioni (possibilità di decreti-legge e decreti legislativi da parte del governo, etc.).

Esistono poi ulteriori distinzioni fra le varie tipologie di costituzioni: la più importante, oltre alla già summenzionata distinzione in costituzioni **scritte** e **non scritte**, è quella fra costituzioni **rigide** e costituzioni **flessibili**: le prime sono tali in quanto, ai fini di apportare una modifica costituzionale,

viene richiesta una procedura difforme e più complessa rispetto alla legislazione ordinaria (per approvare una legge di modifica costituzionale, ad esempio, occorre una maggioranza parlamentare particolarmente qualificata: i due terzi o più); le costituzioni flessibili, invece, non prevedono, in caso di modifica costituzionale, una procedura difforme da quella prevista per la legislazione ordinaria. Cito, da ultimo, un'ulteriore distinzione: quella fra costituzioni **concesse** e **votate**: le prime risultano dalla concessione di un Sovrano ai suoi sudditi e, come tali, non sono concordate (esempi di tal tipo sono la Costituzione concessa nel 1814 da Luigi XVIII di Borbone in Francia, lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto nel 1848 in Piemonte, etc.); le seconde sono state elaborate da un apposito organo elettivo con funzione costituente (le cosiddette "assemblee costituenti").

Nota bene. Prima della presenza di un testo Costituzionale (in specie scritto e, perciò, non contestabile), la cui prassi diffusa fu inaugurata dalla Rivoluzione Francese (1789), l'unica modalità d'opposizione ad un potere divenuto illegittimo di cui il cittadino disponeva era il ricorso alla forza, secondo quanto affermato da Locke nel *Secondo Trattato*. Il principio che Locke faceva valere era, infatti, la legittimità dell'opposizione da parte del suddito ad un sovrano che violasse i diritti naturali dell'individuo, ledendo così i termini del patto di sottomissione col quale s'era originato il suo stesso potere. Tuttavia, l'unico mezzo d'opposizione era, appunto, la forza. La presenza del testo Costituzionale, invece, prevede una possibilità *legale* d'opposizione ad un Sovrano divenuto illegittimo: infatti il Sovrano stesso può essere condotto in giudizio e valutata la legittimità o meno del suo operato in rapporto al diritto naturale che, nel frattempo, è divenuto parte del diritto positivo stesso.

Da un punto di vista teorico astratto, l'importanza del testo costituzionale è precisamente quella di aver recepito il diritto naturale entro il diritto positivo: quelli che vengono detti "principi fondamentali" altro non sono, infatti, che i vecchi "diritti naturali" di matrice giusnaturalistica. I principi fondamentali, entro l'ordinamento giuridico, sono superiori alle leggi ordinarie, così come il diritto naturale, per il Giusnaturalismo, era superiore al diritto positivo. Dal momento che non ci troviamo qui (cioè laddove vi sia un testo costituzionale) in presenza di due ordinamenti giuridici difformi (il diritto naturale e quello positivo), ma dello stesso ordinamento (quello positivo), l'opposizione ad una norma ordinaria illegittima può essere condotta con strumenti previsti dall'ordinamento stesso e, dunque, che non siano il semplice ricorso alla forza.